

A TUTTE LE IMPRESE FUNEBRI

A TUTTI I COMUNI

Milano 31 gennaio 2023

OGGETTO: TRASPORTO SALMA REGIONE LOMBARDIA

La nuova normativa regionale in merito alla funeraria ha introdotto alcune modifiche e integrazioni alla pratica del trasporto salma nello specifico:

• **Legge Regionale 30 dicembre 2009, N.33 Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità (BURL n. 52, 3° suppl. ord. del 31 Dicembre 2009) modificata dalla L.R. 4/2019 (Osservazione e trattamenti sui cadaveri)**

Art. 70

1. Le salme non possono essere seppellite né sottoposte ad alcuno dei trattamenti previsti dal comma 8 prima dell'accertamento di morte e, comunque, prima che siano trascorse ventiquattro ore dal decesso, ad eccezione dei casi di decapitazione, maciullamento, avanzato stato di decomposizione o putrefazione o dei casi in cui è stata effettuata la rilevazione elettrocardiografica della durata di venti minuti o ricorrono altre ragioni speciali a giudizio del medico incaricato delle funzioni di necroscopo.

2. Durante il periodo di osservazione di cui al comma 1 le salme sono poste in condizioni tali da non ostacolare e da rilevare eventuali manifestazioni di vita.

3. In caso di decesso di persona affetta da malattia infettiva e diffusiva, il medico necroscopo, in collaborazione con l'ATS, adotta le necessarie precauzioni a tutela della salute pubblica, compresa la chiusura del feretro prima delle ventiquattro ore dal decesso.

4. In caso di trasporto della salma dal luogo del decesso ad altro luogo, sito anche in altro comune, per l'espletamento del periodo di osservazione o per altri accertamenti è utilizzato un contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni che non ostacolano eventuali manifestazioni di vita e che non sono di pregiudizio per la salute pubblica.

5. Oltre alle strutture comunali già esistenti, le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate che operano in regime di ricovero ricevono, in aggiunta alle salme di persone ivi decedute e nei limiti delle proprie disponibilità, le salme di persone decedute in luoghi pubblici o in abitazioni delle quali l'ATS ha certificato la carenza delle condizioni igienico-sanitarie, per:

a) il periodo di osservazione di cui al comma 1;

b) l'effettuazione di riscontro diagnostico, autopsia o altro provvedimento disposto dall'autorità giudiziaria.

6. Su richiesta dei congiunti, le salme possono essere poste, per il periodo di osservazione, presso le case funerarie.
7. Non sono ammesse convenzioni tra le strutture sanitarie pubbliche o accreditate e le case funerarie.
8. Sui cadaveri sono consentiti trattamenti di imbalsamazione secondo le modalità stabilite dal d.p.r. 285/1990.

Art. 72

(Trasporto funebre)

1. **Il trasporto di salma è eseguito da imprese che esercitano l'attività funebre** attraverso l'impiego di idonei mezzi e sufficiente personale, in contenitore non sigillato, dal luogo del decesso al luogo di osservazione, **indipendentemente dall'avvenuto accertamento della morte. Il trasporto di salma può avvenire, entro quarantotto ore dal decesso, previa certificazione del medico curante o di continuità assistenziale,** o di un medico dipendente o convenzionato con il servizio sanitario nazionale, dalla quale risulti che il trasporto della salma può avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica. **Il trasferimento della salma può essere effettuato successivamente al termine di quarantotto ore nei casi di prelievo di organi o di riscontro diagnostico disposto dall'autorità giudiziaria** o dal medico dipendente o convenzionato con il servizio sanitario nazionale. Al fine di consentire lo svolgimento dei riti funebri, **il trasferimento deve comunque essere effettuato entro ventiquattro ore dal rilascio della certificazione attestante il termine delle operazioni di prelievo di organi o di riscontro diagnostico, ovvero dal rilascio del nulla osta al seppellimento o alla cremazione da parte dell'autorità giudiziaria.**
- **Regolamento regionale 14 giugno 2022 - n. 4 Regolamento di attuazione del Titolo VI bis della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)**

Art. 11 (Luoghi per l'osservazione delle salme)

1. Sono luoghi in cui può svolgersi il periodo di osservazione delle salme:
 - a) l'abitazione del defunto in cui è avvenuto il decesso o dei suoi familiari, **salvo che l'ATS territorialmente competente ne abbia certificato l'inidoneità;**
 - b) la casa funeraria;
 - c) la camera mortuaria collocata all'interno della struttura sanitaria o sociosanitaria in cui è avvenuto il decesso;

d) l'obitorio o il deposito di osservazione del comune.

2. In caso di decesso presso strutture sanitarie o sociosanitarie, il periodo di osservazione può, su richiesta dei familiari, essere completato presso l'abitazione del defunto o dei familiari stessi o presso una casa funeraria.

3. Per motivi di interesse pubblico e in caso di eventi eccezionali, il sindaco può disporre l'utilizzo di spazi per lo svolgimento del periodo di osservazione delle salme presso strutture sanitarie o sociosanitarie o presso case funerarie.

- **FAQ SUL REGOLAMENTO REGIONALE 14 giugno 2022, n. 4 Versione aggiornata al 14 dicembre 2022**

LUOGHI PER L'OSSERVAZIONE DELLE SALME – RIF Art.11

Se il decesso avviene presso l'abitazione, il defunto può essere portato per il periodo di osservazione presso la camera mortuaria collocata all'interno della struttura sanitaria o sociosanitaria più vicina?

Non è possibile, salvo i casi in cui ricorrono motivi di interesse pubblico e in caso di eventi eccezionali disciplinati dall'art. 11 comma 3, su disposizione del Sindaco

CONCLUSIONI

Tutto ciò premesso le principali novità che si evidenziano e che si chiede a tutti di conoscere e rispettare e fare rispettare sono le seguenti:

1. Il trasporto salma può essere eseguito entro le 48 ore dal decesso o entro 24 ore dal termine delle operazioni di prelievo di organi o di riscontro diagnostico, ovvero dal rilascio del nulla osta al seppellimento o alla cremazione da parte dell'autorità giudiziaria
2. La certificazione per il trasporto salma è rilasciata dal medico di famiglia o anche dal medico di continuità assistenziale.
3. Il trasporto salme può avvenire indipendentemente dall'avvenuto accertamento della morte
4. Qualora la struttura sanitaria in cui è avvenuto il decesso abbia già provveduto a redigere l'accertamento di morte (visita necroscopica) non è più necessario un ulteriore accertamento di morte presso il luogo di osservazione, sia esso l'abitazione o la Casa Funeraria.

5. Le salme decedute presso le abitazioni possono essere trasportate per l'espletamento del periodo di osservazione presso le strutture sanitarie esclusivamente qualora sia verificata e certificata da parte di un incaricato di ATS e **non dal medico di famiglia**, la carenza di condizioni igienico sanitarie o la non idoneità dell'abitazione, intendendosi per tale l'impossibilità di vivere presso l'abitazione stessa.
6. Le salme decedute presso strutture sanitarie possono essere trasferite presso le Camere Mortuarie di altre strutture sanitarie, anche in comuni diversi, solo per motivi interni alla struttura, quali riscontri diagnostici, autopsie, espianti degli organi o delle cornee, ecc. Tale trasporto è gestito direttamente dalla struttura sanitaria.

Il Segretario Nazionale Federcofit
Piero Chiappano

